TESTO UNICO DI LEGGE SULLE ACQUE E SUGLI IMPIANTI ELETTRICI

Art. 35

Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone, secondo le norme seguenti:

per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua potabile o di irrigazione, senza, obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire duecento;

se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire cento;

per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a' bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire due;

per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice, annue lire dodici.

La forza motrice nominale e' calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore.

Il canone e' regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.

In nessun caso il canone e' inferiore a lire dodici. (3)

Versione in vigore dal 2 gennaio 1943, non più in vigore dal 8 marzo 1947 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici
Estremi	Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 1934

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3) La L. 18 ottobre 1942, n. 1426 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "nell'art. 35 le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone di lire 16,35 ogni kw nominale di potenza motrice, col minimo in ogni caso di un canone di L. 16,35". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "I canoni gia' stabiliti nella misura minima di L. 12 continueranno ad essere corrisposti nella stessa misura fino alla scadenza degli atti suindicati".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-di-legge-sulle-acque-e-sugli-impianti-elettrici/art-35/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it